

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 771)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 3^a Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) della Camera dei deputati nella seduta del 6 novembre 1959 (V. Stampato n. 1596)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(PELLA)

di concerto col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 NOVEMBRE 1959

**Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi
(United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near
East - U. N. R. W. A.)**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la concessione di lire 75 milioni quale contributo straordinario globale per gli anni 1956, 1957 e 1958 a favore della Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U. N. R. W. A.).

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvederà con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1958-59.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.